

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI GIUGNO ●●●

**24 MARTEDÌ**  
MOD. 730/2014

**Assistenza fiscale ai dipendenti e ai pensionati.** I contribuenti, di norma lavoratori dipendenti e pensionati, che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale fornita dai Centri di assistenza fiscale (Caf) ovvero dai professionisti abilitati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri o periti commerciali), devono entro oggi ricevere dagli stessi copia del modello elaborato con il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.

Si veda sull'argomento l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 9/2014 a pagina 29 e seguente.

Il termine, originariamente in scadenza il 16 giugno, è stato differito a oggi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno scorso (in *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4-6-2014).

**25 MERCOLEDÌ**  
ENPAIA

**Denuncia e versamento contributi.** I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite M.Av. bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito [www.enpaia.it](http://www.enpaia.it); si ricorda infatti che dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

## IVA

**Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari.** Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di maggio.

Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi della Ue), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali.

È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.

Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e INTRA-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (INTRA-1 e/o INTRA-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli INTRA-1 rispetto ai modelli INTRA-2. Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo. I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno. I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle Dogane o all'Agenzia delle Entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

Si vedano sull'argomento gli articoli pubblicati a pag. 65 e a pag. 80, rispettivamente, de *L'Informatore Agrario* n. 4/2010 e n. 10/2010; si veda anche la circolare n. 43/E dell'Agenzia delle entrate del 6-8-2010.

**27 VENERDÌ**  
TABACCO

**Consegna contratti di coltivazione.** Entro oggi vanno trasmessi all'Organismo Pagatore competente territorialmente i contratti di coltivazione tabacco stipulati entro il 15 giugno tra le imprese di prima trasformazione riconosciute e le associazioni di produttori riconosciute, i cui dati vanno trasmessi telematicamente, sempre all'Organismo Pagatore competente, entro il 20 giugno.

Le particelle interessate alla coltivazione del tabacco devono risultare nel fascicolo aziendale e nella domanda unica di pagamento del produttore. Si veda sull'argomento, tra le altre, la circolare Agea prot. n. ACIU.2014.143 del 17-3-2014 consultabile sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it), e i numerosi articoli fin qui pubblicati.

**29 DOMENICA**  
RIFIUTI

**Tardiva presentazione dichiarazione Mud 2014.** Le imprese agricole con un volume d'affari del nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti (SISTR) iniziata gradualmente dall'1-10-2013, dovrà essere effettuata solo in via telematica, salvo particolari casi consentiti con modello cartaceo, tramite il sito [www.mudtelematico.it](http://www.mudtelematico.it)

Il modello MUD 2014, approvato con dpcm del 12-12-2013 (Supplemento ordinario n. 89 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27-12-2013) può essere compilato utilizzando anche il software predisposto da Unioncamere scaricabile dal sito [www.ecocerved.it](http://www.ecocerved.it)

La presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 60 giorni dalla scadenza originaria comporta una sanzione che va da 2.600 a 15.500 euro.

La presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 60 giorni dalla scadenza originaria comporta una sanzione che va da 2.600 a 15.500 euro.

**30 LUNEDÌ**  
DENUNCE CARBURANTI AGEVOLATI

Scade il termine per presentare, di norma tramite i Caa (Centri di assistenza agricola), la dichiarazione dell'avvenuto impiego di carburante agricolo agevolato per il 2013 e la richiesta di assegnazione carburante per il 2014.

Per ulteriori chiarimenti si consiglia comunque di rivolgersi alla propria organizzazione sindacale di categoria.

**DICHIARAZIONE DEI REDDITI**  
MODELLO UNICO 2014 CARTACEO

**Termine di presentazione in posta.** Scade il termine per presentare, tramite gli uffici postali, la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2013 redatta su modello Unico 2014 cartaceo, anche nella versione «Mini», da parte dei contribuenti persone fisiche non obbligati alla trasmissione telematica, cioè i soggetti che non possono presentare il Mod. 730, che devono dichiarare alcuni redditi o comunicare

dei dati utilizzando particolari quadri (RM, RT, RW, AC), che presentano la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti; se la dichiarazione viene presentata in via telematica il termine scade il 30-9-2014. L'inoltro telematico potrà avvenire direttamente via Internet previa abilitazione rilasciata dall'amministrazione finanziaria, ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati che accettano di svolgere questo servizio, ovvero tramite gli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate. Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2014 consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 19/2014 a pag. 28 e seguente nel quale viene spiegato come consultare online lo speciale inserto UNICO 2014.

## IMU

**Presentazione dichiarazione per variazioni 2013.** Scade il termine per presentare ai competenti comuni la dichiarazione Imu (imposta municipale propria) relativamente agli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dall'1-1-2013. Il modello con relative istruzioni è reperibile sul sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it) anche in versione informatica editabile.

Considerate le novità, le complessità e i numerosi casi di esclusione della nuova scadenza, si rimanda, oltre che al proprio consulente di fiducia, ai chiarimenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, tra i tanti, con le circolari n. 1/DF e n. 2/DF, rispettivamente, del 29 aprile e 23 maggio 2013, consultabili sul sito più sopra indicato, e ai numerosi articoli finora pubblicati.

## IVA

**Comunicazione mensile dati operazioni black list.** I contribuenti Iva che dall'1-7-2010 hanno effettuato e ricevuto cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti «black list») sono obbligati, salvo qualche eccezione, a presentare entro oggi all'Agenzia delle entrate in via telematica gli elenchi mensili riferiti alle operazioni di maggio 2014 di importo superiore a euro 500; tale limite minimo è stato introdotto con l'articolo 2, comma 8, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

La periodicità degli elenchi, di norma trimestrale, diventa mensile per i soggetti che, negli ultimi quattro trimestri rispetto a quello di riferimento e per ciascuna categoria di operazioni, hanno realizzato un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro, anche per una sola delle categorie di operazioni interes-

sate; si veda al riguardo il dm 30-3-2010 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16-4-2010.

La comunicazione è stata disposta per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei così detti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica.

Si ricorda che per le operazioni effettuate dall'1-1-2014 non è più consentito l'utilizzo della vecchia modulistica sostituita dal nuovo «modello di comunicazione polivalente» approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 2-8-2013 così come modificato dal provvedimento del 5-11-2013.

Per ulteriori informazioni sull'argomento e sui Paesi interessati dal nuovo obbligo si vedano, oltre al già citato dm 30-3-2010, il dl 25-3-2010 n. 40, convertito con modificazione in L. 22-5-2010 n. 73, il dm 4-5-1999, il dm 21-11-2001 (modificato con dm 27-7-2010) e il dm 5-8-2010.

Si veda, oltre alla circolare Abi (Associazione bancaria italiana) n. 21 del 17-9-2010, quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 121/E del 29-11-2010 e le circolari n. 53/E, n. 2/E e n. 28/E rispettivamente del 21-10-2010, 28-1-2011 e 21-6-2011.

**Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati.** I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello Intra-12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di euro 10.000 di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge.

## MOD. 730/2014

**Trasmissione telematica dichiarazioni predisposte dai sostituti d'imposta.** I datori di lavoro che entro il 30 aprile scorso hanno fornito assistenza fiscale diretta ai propri lavoratori dipendenti per l'elaborazione del modello 730/2014 devono entro oggi trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte con i prospetti di liquidazione delle imposte.

Si veda sull'argomento l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 9/2014 a pagina 29 e seguente.

## QUOTE LATTE

**Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili.** I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere en-

tro oggi a trasmettere telematicamente all'Agea (ex Aima), attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i venti giorni successivi.

Si vedano al riguardo i due decreti del ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31 luglio 2003 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30 maggio 2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Si vedano anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003 e il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli fin qui pubblicati.

## REGISTRO

**Contratti di locazione e affitto.** Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° giugno; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dal 1° giugno. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati nel corso del 2014 possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2015.

Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it); tale modalità è invece obbligatoria per i possessori di almeno dieci unità immobiliari (in precedenza il limite era cento) come previsto dall'art. 8, comma 10-bis, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (Supplemento ordinario n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Tra le altre, si ricorda che:

- per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e adempimenti successivi dal 3-2-2014 si deve utilizzare il nuovo modello RLI approvato con provvedimento dell'agenzia delle entrate del 10-1-2014;
- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed

eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto;

- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta l'aliquota dell'1% disposta con l'art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (in Supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11-8-2006);
- l'imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;
- dall'1-7-2010 la richiesta di registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all'1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro venti giorni dalla data di versamento dell'imposta dovuta, il nuovo modello RLI, per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga;
- l'art. 1, c. 346, della legge n. 311 del 30-12-2004, prescrive che «i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrono i presupposti non sono registrati»;
- per i nuovi contratti di locazione è obbligatorio predisporre, e in certi casi allegare, l'attestazione di prestazione ener-

getica (Ape) dell'immobile, come previsto all'art. 6, c. 3-bis, inserito in sede di conversione in legge n. 90 del 3-8-2013 (Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3-8-2013) del dl n. 63 del 4-6-2013, così come modificato dall'art. 1, commi 7 e 8, del decreto legge n. 145 del 23-12-2013 (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23-12-2013) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 21 febbraio 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21-2-2014); dall'1-1-2014 i canoni di locazione di immobili abitativi, esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, non possono più essere pagati in contanti anche se inferiori a mille euro, come previsto all'art. 1, comma 50, della legge n. 147 del 27-12-2013 (Supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27-12-2013); tuttavia, il Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento del Tesoro -, con nota n. 10492 del 5-2-2014, ha fornito un'interpretazione che consente il pagamento in contanti sotto ai mille euro purché l'operazione sia comunque documentata.

Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.

Per i contratti di locazione ad uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall'8-6-2006.

Una rilevante novità introdotta nel 2011 è la possibilità di optare per il regime del-

la cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative si rimanda alle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 26/E del 1-8-2011, n. 20/E del 4-6-2012 e n. 47/E del 20-12-2012, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it); segnalando in particolare che:

- i nuovi contratti di locazione devono essere registrati, di norma, in via telematica con il nuovo modello RLI, ovvero presso qualsiasi Agenzia delle entrate con il nuovo modello RLI;
- le proroghe e i rinnovi vanno segnalati con la presentazione del nuovo modello RLI;
- per i contratti in corso non è dovuta l'imposta di registro annuale.

È opportuno precisare che per le situazioni sopra evidenziate l'opzione per la cedolare secca deve, di norma, essere preventivamente comunicata agli inquilini con lettera raccomandata non a mano, come meglio specificato nelle sopra richiamate circolari n. 26/E, n. 20/E e n. 47/E, alle quali si rimanda per molte altre informazioni in merito alla nuova tassazione in base alla cedolare secca.

A cura di  
**Paolo Martinelli**



Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario)

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.